DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4347 del 30/10/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE PROFESSIONALIZZANTI E TIROCINI EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE PRESSO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'Università degli Studi di Messina, C.F. 80004070837, in persona della Rettrice, Prof.ssa Giovanna Spatari, nata a Messina il 21/10/1965, con sede legale in Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, di seguito denominata "**Soggetto Proponente**";

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico con sede legale in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, CAP 20122, codice fiscale e partita IVA n. 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Matteo Stocco, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 marzo 2024, struttura accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), di seguito denominata **"Fondazione IRCCS".**

* * *

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti, come sopra rappresentate, per lo svolgimento di attività formative extra rete **presso la Fondazione IRCCS,** da parte della Dott.ssa Maiorana Martina, matr. 561735, C.F. MRNMTN98E55G273T, specializzanda iscritta alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica del Soggetto Proponente, di seguito denominato "**specializzando**".

Ad esplicitazione degli accordi che formano oggetto della presente convenzione,

SI PREMETTE CHE

- l'attività formativa dei medici specializzandi è soggetta alla specifica normativa prevista dal d. lgs. n. 368/99 "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed*

altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", e al D.I. n. 68 del 04/02/2015, con cui è stato disposto il 'Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria';

- in virtù del punto 8.1 del Protocollo di Intesa tra l'Università degli Studi di Messina e la Regione Siciliana del 12/08/2009 (coordinato con le integrazioni apportate in data 19/21-12-2009 e 11/17-02/2010), "*Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra Università italiane ed Università di paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie, italiane ed estere, esterne alla rete formativa regionale, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della scuola o del Comitato ordinatore, per un periodo non superiore ai 18 mesi, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162*.";

- secondo quanto previsto dal D.I. 13/06/2017 n. 402 (Allegato 1, punto 1.2), recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori Strutture extra rete formativa, sia italiane che straniere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi".* Ivi si precisa inoltre che "*tali Strutture devono essere necessariamente pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale*";

- le parti intendono istituire un rapporto di collaborazione per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete;

- che il Consiglio della Scuola di Specializzazione di provenienza, ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando presso la Fondazione IRCCS;

- la Fondazione IRCCS, nella persona del Direttore della Struttura Complessa della Fondazione IRCCS ove si svolgerà la formazione extra rete, ha concesso il nulla osta alla formazione della/o specializzando presso le proprie strutture, mediante la sottoscrizione del progetto formativo individuale allegato alla presente;

- che la Fondazione IRCCS è Pubblica / privata accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Proponente, con deliberazioni rispettivamente con prot. n. 42545 e prot. n. 42552 del 30.03.2023 hanno approvato lo schema tipo di convenzione per la formazione extra

rete;

Premesso e ritenuto quanto sopra,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra le Parti per lo svolgimento di attività formativa *extra* rete presso la SC Chirurgia Pediatrica della Fondazione IRCCS, dello specializzando dott.ssa Maiorana Martina, iscritto alla Scuola di specializzazione in Chirurgia Pediatrica del Soggetto Proponente.

Art. 2 - Impegni delle Parti

La Fondazione IRCCS si impegna ad accogliere per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Pediatrica, lo specializzando dott.ssa Maiorana Martina, dal 01/11/2026 al 30/04/2027, presso la SC Chirurgia Pediatrica, altresì garantendo:

- l'osservanza della normativa comunitaria, statale e regionale in materia, compresa quella in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili;
- l'adeguatezza della tipologia e del volume delle attività assistenziali agli standard previsti per le singole specialità.
- La consegna, all'atto della presa di servizio, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013, in particolare, nell'ambito della presente, del Codice di Comportamento della Fondazione IRCCS.
- La disponibilità del proprio personale e delle proprie attrezzature.

Nel caso in cui lo specializzando sia iscritto a una Scuola di Specializzazione di area medica, il Soggetto Proponente, secondo quanto previsto dall'art. 39 del D. Lgs. n. 368/99, si impegna a corrispondere in maniera esclusiva il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica.

Art. 3 - Durata della formazione extra rete formativa

Il periodo di formazione extra rete ha durata di n. 6 mesi, dal 01/11/2026 al 30/04/2027.

La formazione extra rete dello specializzando potrà essere oggetto di proroga, fermo restando il divieto di superamento della durata complessiva di 18 mesi, finché lo

specializzando risulterà regolarmente iscritta alla Scuola di Specializzazione di provenienza.

Art. 4 - Finalità della formazione extra rete

La formazione extra rete dello specializzando è regolata espressamente dal progetto formativo individuale come meglio esplicato al successivo art. 6.
L'attività dello specializzando ha una finalità esclusivamente formativa, pertanto l'impiego dello specializzando presso la Fondazione IRCCS non comporta il sorgere di alcun rapporto di lavoro, mirando unicamente al raggiungimento dell'assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività indicate nel Progetto Formativo Individuale.

Per tale motivo, è vietato l'impiego dello specializzando per sopperire a eventuali carenze di organico delle strutture e/o per svolgere mansioni che richiedano la totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 5 - M**onitoraggio della formazione extra rete**

L'attività di formazione è seguita e verificata dal tutor responsabile delle attività di tirocinio il cui nominativo è indicato nell'allegato progetto formativo individuale di cui all'art. 6, in servizio presso la Fondazione IRCCS e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente.
L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza o le eventuali irregolarità non appena ne abbia conoscenza.
Copia degli orari vistati dal tutor dovranno essere altresì trasmessi a cura del tutor designato al Direttore della Scuola di Specializzazione di afferenza.
In caso di mutamento della persona del tutor e/o del Direttore della Struttura Complessa della Fondazione IRCCS ove si svolgerà la formazione extra rete, il cui nominativo risulta dal Progetto Formativo Individuale allegato al presente Accordo, questo continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante della Fondazione IRCCS ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione di provenienza l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente

alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo incaricato, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Progetto Formativo Individuale

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato progetto formativo individuale, come deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il progetto formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Direttore responsabile della Struttura della Fondazione IRCCS ove si svolgerà la formazione extra rete e dal tutor**.**

Il Direttore della Struttura Complessa della Fondazione IRCCS ove si svolgerà la formazione extra rete e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola di Specializzazione. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 7.

Art. 7- Obblighi dello specializzando

Lo specializzando è tenuto a svolgere le attività di tirocinio indicate nel progetto formativo individuale in allegato. Inoltre, si impegna ad osservare le norme in materia di prevenzione e sicurezza dettate dalla Fondazione IRCCS.

È altresì obbligatoria l'osservanza del Codice di comportamento consegnato al momento della presa in servizio.

Art. 8 - Copertura assicurativa

La Fondazione IRCCS, con oneri a proprio carico, provvede alla copertura assicurativa ex art. 41, c. 3, D. Lgs. n. 368/1999, per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Art. 9 – Sicurezza e Sorveglianza sanitaria

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i medici in formazione specialistica, ai fini e agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori.

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto delle misure di tutela e degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché alla formazione, informazione, sorveglianza sanitaria e fornitura dei dispositivi di protezione individuale, ove necessari.

Con specifico riferimento agli aspetti di radioprotezione, le Parti prendono atto che le attività formative oggetto della presente convenzione non comportano, sulla base della valutazione dei rischi connessi alle attività previste, esposizione professionale a radiazioni ionizzanti da parte del medico in formazione specialistica.

Pertanto, non trovano applicazione, con riferimento alle suddette attività, gli specifici adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e non si rende necessaria la sottoscrizione di un separato accordo integrativo in materia di radioprotezione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni generali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Qualora, nel corso del tirocinio, intervengano modifiche alle attività formative o alle condizioni di svolgimento delle stesse tali da comportare un potenziale rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano a effettuare preventivamente, tramite le rispettive figure competenti in materia di radioprotezione, le necessarie valutazioni e ad adottare gli eventuali adempimenti previsti dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i., prima dell'avvio delle attività interessate.

Art. 10 - Durata della Convenzione

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha la durata stabilita al precedente art. 3.

Art. 11 - Controversie

Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi eventuale controversia

che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello individuato secondo le vigenti norme del codice di procedura civile.

Art. 12 - Trattamenti dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della stipula e dell'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento per le attività di propria competenza, fatta salva ogni diversa qualificazione derivante dall'effettiva organizzazione dei trattamenti.

Nell'ambito delle attività formative svolte presso la Fondazione IRCCS, il medico in formazione specialistica è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, del segreto professionale e delle disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati personali e sicurezza delle informazioni.

L'eventuale accesso ai dati personali, anche relativi alla salute, degli assistiti della Fondazione è consentito esclusivamente nei limiti delle attività formative e assistenziali autorizzate e secondo le modalità stabilite dalla Fondazione, previa autorizzazione al trattamento e impartizione delle necessarie istruzioni, ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a osservare le disposizioni, le procedure e le istruzioni impartite dalla Fondazione, con particolare riferimento all'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, alla consultazione della documentazione sanitaria, alla comunicazione dei dati personali e al divieto di acquisizione, riproduzione o conservazione non autorizzata di dati e documenti, anche mediante dispositivi personali.

Restano ferme le responsabilità di ciascuna Parte per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle rispettive competenze e gli ulteriori obblighi derivanti dalla normativa vigente.

Art. 13 – Sottoscrizione

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ove applicabile, e nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

La Convenzione, sottoscritta digitalmente dalle Parti, è trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) o attraverso altri strumenti telematici consentiti dalla normativa vigente ed è soggetta agli obblighi di protocollazione e conservazione previsti dalle disposizioni applicabili.

Art. 14 – Imposta di bollo

L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale dal Soggetto Proponente, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione Prot. n. 2010/67760 del 04/06/2010.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 ed eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

L'*allegato 1 - Progetto formativo* costituisce parte integrante della presente convenzione

Università degli Studi di Messina	**Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico**
la Rettrice Prof.ssa Giovanna Spatari *(Firmato digitalmente)*	Il Direttore Generale Dott. Matteo Stocco *(Firmato digitalmente)*